

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2011 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ⁽¹⁾ («l'accordo di partenariato»).
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato siglato il 22 dicembre 2010 («il nuovo protocollo»). Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Capo Verde in materia di pesca.
- (3) Il 9 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/405/UE ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione

ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

- (6) Dato che il protocollo in vigore cesserà di produrre effetti il 31 agosto 2011, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° settembre 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo concordato tra l'Unione europea la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti («il protocollo») sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	16 unità
--------	----------

Francia	12 unità
---------	----------

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna	26 unità
--------	----------

Portogallo	9 unità
------------	---------

c) tonniere con lenze e canne

Spagna	7 unità
--------	---------

Francia	4 unità
---------	---------

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

⁽¹⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.
